



COMUNE DI UMBERTIDE

PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE

Ordinanza nr. 49 Del 11/05/2021

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELL'EDILIZIA

ORDINANZA

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 24 del 28 febbraio 2021 avente ad oggetto: “messa in sicurezza degli immobili situati in Via Emilia – revoca ordinanze precedenti.” – Revoca parziale e integrazione dei soggetti obbligati

IL SINDACO

Atteso che a seguito dell'incendio avvenuto il 3 luglio 2018 all'interno del complesso immobiliare sito in Umbertide Capoluogo Via Emilia, distinto in catasto nel foglio 74 con la particella 39, con Ordinanza Sindacale n. 127 del 29 novembre 2018 è stata ingiunta ai proprietari l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle parti dell'immobile pericolanti;

Ricordato che la citata ordinanza sindacale è stata notificata anche alla AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Toscana e Umbria – Servizi Territoriali Toscana e Umbria, Via L. Canali n. 12, 06124 PERUGIA in quanto risultava, a quella data, intestataria dell'immobile sito in Umbertide (PG) alla via Emilia allibrato al N.C.E.U. al foglio di mappa n.74, p.IIa 39, sub 16 - 17 e 18, a seguito di confisca disposta nei confronti della soc. FALDO srl con sentenza nr. 1323 del 21/12/2015 emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila, trascritta in data 16/03/2018;

Considerato che:

- con nota prot. 2561 del 02/02/2021 il responsabile del procedimento SUAPE ha notificato a tutti i proprietari dell'immobile di Via Emilia l'invito a partecipare al sopralluogo in data 23/02/2021 per la verifica definitiva dello stato dei luoghi;
- che l'Agenzia del Demanio con propria nota del 16 febbraio 2021, acquisita in atti in pari data al prot. 3678, ha reso noto a questo Ente che il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 85/2019 del 9/11/2020 ha disposto la revoca dalla confisca ordinata con la citata sentenza di condanna n. 1323/2015, retrocedendo la proprietà degli immobili oggetto della ordinanza nr. 127/2018 alla soc. FALDO srl;

Vista l'ordinanza del Tribunale di Chieti, in materia di esecuzione penale nr .85/2019 ex artt.665 e sgg. c.p.p., che dispone revocarsi la confisca dei beni come ordinata con sentenza di condanna n.1323/15 emessa dallo stesso Tribunale, in composizione monocratica, il 21 dicembre 2015 irrevocabile il 20 dicembre 2016, limitatamente alla sua esecuzione sui beni immobili della FALDO S.r.l., autorizzando la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli eseguite in forza di detto titolo, con esonero da responsabilità per il Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale Territoriale di Perugia, da eseguirsi a norma di legge.

Verificato che dalla lettura della citata ordinanza Tribunale di Chieti nr. 85/2019, si evince che la soc. FALDO srl è sottoposta a curatela fallimentare e ad essa sono stati retrocessi in beni confiscati a favore dell'Agenzia del Demanio;

Verificato che in data 19/07/2019 il dott. Antonio di Leo è stato nominato curatore della soc. Faldo srl. dichiarata fallita con sentenza del Tribuna di Perugia n. 46/2019;

Dato atto pertanto che con ordinanza sindacale n. 24 del 28 febbraio 2021, è stato intimato al curatore suddetto di provvedere all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle parti pericolanti dell'immobile situato in Via Emilia per la porzione già intestata alla soc. Faldo srl (foglio 74 particella 39 sub. 16, 17 e 18);

Visto che il suddetto curatore fallimentare dott. Antonio di Leo in data 6 maggio 2021 prot. 10407, a seguito della nostra comunicazione di verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza n. 24/2021, ha reso noto a questo Ente che con provvedimento del Giudice Delegato, il fallimento FALDO srl ha abbandonato i beni oggetto di ordinanza sindacale;

Considerato quindi che risulta necessario integrare l'ordinanza sindacale n. 24 del 28 febbraio 2021, mediante:

- la revoca dell'ordinanza medesima nei confronti dell'Curatore Fallimentare della FALDO srl Dott. Antonio di Leo, in quanto il Curatore stesso ha reso noto a questo Ente che con provvedimento del Giudice Delegato il fallimento FALDO srl ha abbandonato i beni oggetto di ordinanza sindacale;
- conseguentemente reinviare l'ordinanza stessa alla FALDO srl con sede a Montone (PG) in loc. Faldo, p. IVA 02251380545 I.r. BRUGNONI Laura nata a Umbertide (PG) il 15.12.1964 e residente a Umbertide (PG) in Via Papa Giovanni XXIII n. 03/a quale proprietaria originaria dell'immobile sito in Umbertide (PG) alla via Emilia distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n.74, p.IIa 39, sub 16, 17 e 18;

VISTI gli artt. 4, 62 e 63 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A parziale integrazione della ordinanza sindacale n. 24 del 28 febbraio 2021,

- 1) di revocare l'ordinanza sindacale n. 24 del 28 febbraio 2021 nei confronti del Curatore Fallimentare della FALDO srl Dott. Antonio DI LEO, con studio a Perugia in Piazza Italia n. 9.
- 2) Alla **FALDO srl** con sede a Montone (PG) in loc. Faldo, p. IVA 02251380545 I.r. **BRUGNONI Laura** nata a Umbertide (PG) il 15.12.1964 e residente a Umbertide (PG) in Via Papa Giovanni XXIII n. 03/a intestataria dell'immobile sito in Umbertide (PG) alla via Emilia distinto al N.C.E.U. al foglio di mappa n.74, p.IIa 39, sub 16, 17 e 18 nel proprio titolo, obbligo e competenza, **L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI:**

eseguire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, tutti gli interventi per la messa in sicurezza del complesso immobiliare sopra indicato, distinto in catasto nel foglio 74 con la particella 39, mediante le seguenti fasi:

- a) **demolire le unità immobiliari prospicienti Via Emilia più compromesse sia dall'incendio che dalla mancanza di manutenzione;**
- b) **smaltire i rifiuti presenti nel rispetto della vigente normativa (D.Lgs. 152/2006);**

- c) **realizzare idonei sistemi di interdizione all'accesso ed al transito da parte di chiunque alle aree ed locali in oggetto;**
- d) **adottare tutte le misure necessarie per scongiurare l'insorgenza di ulteriori incendi.**

Di tali interventi, dovrà esserne dato avviso allo Sportello Unico per l'Edilizia ed alla Polizia Municipale del Comune di Umbertide, con le procedure previste dall'art. 4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale (opere ed attività urgenti).

Nel caso di inottemperanza alla presente ordinanza, il Comune si sostituirà alla parte inadempiente con diritto di rivalsa delle spese sostenute dall'Ente, nessuna esclusa.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata a:

- Soc. FALDO S.r.l., con sede a Montone (PG) in loc. Faldo, p. IVA 02251380545 I.r. BRUGNONI Laura nata a Umbertide (PG) il 15.12.1964 e residente a Umbertide (PG) in Via Papa Giovanni XXIII n. 03/a;

La presente ordinanza è trasmessa a:

- TRIBUNALE DI PERUGIA - Fallimento FALDO srl
- Dott. DI LEO Antonio, con studio a Perugia in Piazza Italia n. 9;
- AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Toscana e Umbria – Servizi Territoriali Toscana e Umbria, Via L. Canali n. 12, 06124 PERUGIA
- FERRANTI Rosa, nata a Umbertide (PG) il 24.02.1949 e residente a Umbertide (PG) in Via Napoli n. 06, c.f. FRRRSO49B64D786B;
- IDESCALCHI Argentina, nata a Umbertide (PG) il 15.02.1931 e residente a Umbertide (PG) in loc. Monestevole n. 501/a, c.f. DSCRNT31B55D786Z;
- LEONARDI Loris, nato a Umbertide (PG) il 17.04.1949 e residente a Umbertide (PG) in loc. Monestevole n. 501/a, c.f. LNRLRS49D17D786S;
- LAVINOTTI Leonora, nata a Lisciano Niccone (PG) il 19.04.1956 e residente a Umbertide (PG) in Via Siena n. 17, c.f. LVNLR56D59E613Q;
- LEONARDI Mario, nato a Umbertide (PG) il 20.01.1952 e residente a Umbertide (PG) in Via Siena n. 17, c.f. LNRMRA52A20D786D;
- Soc. PIONNIER S.n.c. di RIGGI Michele e C., con sede a Umbertide (PG) in Via dei Carrai n. 11, p. IVA 01578590547, I.r. RIGGI Michele nato a Villalba (CL) il 19.01.1949 e residente a Sansepolcro (AR) in Via Pasquale Alienati n. 03 c/o TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Fallimenti, Piazza Matteotti 1, 06100 PERUGIA – Giudice Arianna di MARTINO;
- PANICHI Luca, nato a Umbertide (PG) il 19.08.1973 e residente a Umbertide (PG) in Via Novara n. 01, c.f. PNCLCU73M19D786E;
- PANICHI Francesco, nato a Sassoferrato (AN) il 06.06.1929 e residente a Umbertide (PG) in Via Novara n. 01, c.f. PNCFNC29H06I461N;

- PALAZZOLI Aldo, nato a Monte Santa Maria Tiberina (PG) il 08.06.1949 e residente a Umbertide (PG) in Via Parigi n. 01, c.f. PLZLDA49H08F629W;
- LA FRATTA S.r.l., con sede a Umbertide (PG) in Via Roma n. 26, p. IVA 02694060548, I.r. MAGGESI Filippo nato a Umbertide (PG) il 06.07.1987 e residente in loc. S. Orfeto (PG) in Via Filippo palazzi n. 06;
- GANOVELLI Franco, nato a Città di Castello (PG) il 20.10.1953 e residente a Città di Castello (PG) in loc. San Savino voc. Palazzo n. 01/b, c.f. GNVFNC53R20C745Y;
- GANOVELLI Giorgio, nato a Città di Castello (PG) il 27.10.1958 e residente a Città di Castello (PG) in loc. San Savino voc. Palazzo n. 01, c.f. GNVGGRG58R27C745M;
- TASCINI Luca, nato a Perugia il 15.08.1962 e residente a Città di Castello (PG) in Vocabolo San Donino n. 03, c.f. TSCLCU62M15G478H;
- TASCINI Massimo, nato a Perugia il 07.09.1951 e residente a Città di Castello (PG) in loc. San Donino n. 03, c.f. TSCMSM51P07G478S;
- PECCATI Elvio, nato a Città di Castello (PG) il 24.01.1963 e residente a Umbertide (PG) in Via Giovanni Paolucci n. 22, c.f. PCCLVE63A24C745X.

Copia della presente ordinanza è altresì, trasmessa alla Prefettura di Perugia ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché alla Procura della Repubblica, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, al Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello, alla Stazione dei Carabinieri di Umbertide, alla ASL 1, al Comando della Polizia Locale, al Responsabile del Settore Urbanistica ed al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione dell'Umbria entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica della presente diffida.

Il Sindaco
Luca CARIZIA

Il Sindaco
CARIZIA LUCA